

## **CONTRATTO DI INCARICO A PROCACCIATORE D'AFFARI**

Tra la ditta RIF RAF S.r.l., con sede in Napoli alla Via Mattia Preti 14, in persona del suo legale rappresentante **Nicola Romita** (di qui in seguito semplicemente la **RIF RAF S.r.l.**)

e

il Signor

**Andrea Rossi**, nato a Venezia il 7 febbraio 1981, codice fiscale RSS NDR 81B07 L736C, residente a Venezia-Mestre , Via Guido Carrer n. 93/6, partita Iva 03941110276

(di qui in seguito semplicemente il "Procacciatore")

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **1. Oggetto del contratto**

1.1 Con il presente contratto il Procacciatore assume con responsabilità cumulativa e solidale l'incarico di agire per conto della RIF RAF S.r.l. in Italia con carattere di occasionalità come Procacciatore d'affari per conto della RIF RAF S.r.l. nel territorio italiano, come meglio indicato nell'Allegato 1, che deve considerarsi parte integrante del presente contratto, per la vendita dei prodotti seguenti, come meglio descritti nell'Allegato 2, che ugualmente deve considerarsi parte integrante del presente contratto.

1.2 Le parti riconoscono espressamente il carattere di occasionalità del rapporto di procacciamento regolato dal presente contratto. Il Procacciatore non assume alcun obbligo di promuovere stabilmente la vendita dei prodotti contrattuali, essendo il suo incarico limitato alla segnalazione occasionale di affari che eventualmente gli si presentino.

1.3 Il Procacciatore non detiene alcun potere di concludere contratti in nome e per conto della RIF RAF S.r.l., né di impegnarla in qualsiasi altro modo. Egli si limita a trasmettere eventuali offerte, che la RIF RAF S.r.l. sarà libera di accettare o di rifiutare.

## **2. Non esclusività**

2.1 E' inteso che il Procacciatore non ha alcuna esclusiva, restando la RIF RAF S.r.l. libera di agire nel territorio oggetto del presente contratto, sia attraverso vendite dirette, sia nominando agenti, rivenditori o intermediari di qualsiasi tipo.

## **3. Segreti aziendali e commerciali**

3.1 Il Procacciatore è tenuto a mantenere il segreto su ogni notizia riguardante attività o organizzazione aziendale della RIF RAF S.r.l., o altre notizie riservate, anche dopo la cessazione del presente contratto, essendo il Procacciatore responsabile di ciò anche relativamente ai propri eventuali collaboratori o dipendenti.

3.2 La violazione di quest'obbligo dà facoltà alla RIF RAF S.r.l. di risolvere il rapporto con effetto immediato, salva azione di risarcimento dei danni.

## **4. Marchi e segni distintivi**

4.1 Il Procacciatore è tenuto ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi della RIF RAF S.r.l. al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti, nel contesto della sua attività come Procacciatore della RIF RAF S.r.l., essendo inteso che tale uso viene fatto nell'esclusivo interesse di quest'ultima.

4.2 Il Procacciatore si impegna a non depositare, né far depositare, nel territorio o altrove, i marchi, nomi o segni distintivi della RIF RAF S.r.l., né depositare, né far depositare eventuali marchi, nomi o segni distintivi confondibili con quelli della RIF RAF S.r.l.

4.3 Il diritto del Procacciatore di usare i marchi, nomi e/o i segni distintivi della RIF RAF S.r.l. cessa immediatamente con la risoluzione o lo scioglimento, per qualsiasi causa, del presente contratto.

4.4 Il Procacciatore è tenuto, altresì, a restituire alla RIF RAF S.r.l., al momento dello scioglimento del contratto, il materiale pubblicitario ed ogni altro documento in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione dalla RIF RAF S.r.l..

## **5. Prezzi, sconti, sovrapprezzi**

5.1 Il Procacciatore nel promuovere le vendite dovrà attenersi strettamente ai prezzi indicati nei listini inviati dalla RIF RAF S.r.l..

5.2 Il Procacciatore non potrà per nessuna ragione concedere sconti che non gli siano stati preventivamente autorizzati per iscritto dalla RIF RAF S.r.l..

## **6. Compensi**

6.1 La RIF RAF S.r.l. corrisponderà al procacciatore una provvigione mensile calcolata sull'imponibile (importi al netto dell'IVA) incassato dai clienti presentati dal Procacciatore stesso nel mese solare oltre a tutte le spese documentate e approvate preventivamente dalla Rif Raf S.r.l. come funzionali all'acquisizione di nuovi clienti.

Il pagamento della provvigione avverrà regolarmente il giorno 5 del mese solare successivo a quello di competenza previa presentazione fattura..

### **RIEPILOGO SCAGLIONI PROVVIGIONALI**

- Fino a € 5.000: 12%
- Da € 5.000,01 a € 10000,00: 14%
- Da € 10.000,01 a € 15000,00: 16%
- Da € 15.000,01 a € 20000,00: 18%
- Da € 20.000,01 a salire: 20%

6.2 La RIF RAF S.r.l. corrisponderà, inoltre, il rimborso delle spese documentate

L.C.S.

RIF RAF S.r.l. \_\_\_\_\_

Il procacciatore \_\_\_\_\_